



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 34  
del 23/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA . ANNO 2021.-**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
RIVA Bruno - Sindaco	Sì
MOTTO Massimo - Vice Sindaco	Sì
COSTANZO Giovanni - Assessore	Sì
REINAUDO Eugenio - Assessore	Sì
BARINOTTO Marina Libera - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza, in videochiamata whatsapp, ai sensi delle linee guida di cui al Decreto Sindacale n.3 del 17.03.2020, l'assessore sig. Eugenio Reinaudo; il Sindaco sig. Bruno RIVA, gli altri amministratori e il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina, incaricato della redazione del presente verbale, sono invece presenti in sede.

Il Signor RIVA Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi delle sopraindicate linee guida, dichiara aperta la seduta in parziale videochiamata whatsapp, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA . ANNO 2021.-

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale recita: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

**Richiamata** la disposizione contenuta nella Legge 27 dicembre 2019 n. 160 all'articolo 1, comma 817, «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.»;

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Vista** la delibera di G.C. n. 179 del 22 dicembre 2020 di conferma provvisoria dell'applicabilità delle tariffe anno 2020 della t.o.s.a.p. temporanea e imposta sulla pubblicità temporanea, diritti pubbliche affissioni e delle occupazioni e di spostamento del termine del 31 gennaio entro cui avrebbe dovuto scadere il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti al 31 marzo 2021.

**Vista** la successiva delibera di G.C. n. 27 del 09 marzo 2021 ad oggetto «Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - spostamento termine versamento pubblicità annuali e occupazioni permanenti al 31.05.2021 - conferma provvisoria applicabilità tariffe t.o.s.a.p. temporanea e imposta sulla pubblicità temporanea e diritti pubbliche affissioni anno 2020 «.

**Visto** il prospetto delle tariffe predisposto a tal fine da parte dell'Ufficio Tributi e ritenuto che lo stesso sia condivisibile al fine di garantire un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal nuovo Canone;

**Ritenuto** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto** l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31/01/2021 al 31/03/2021;

**Dato atto** che con il DI Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30.04.2021;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visto** il vigente regolamento generale delle entrate c.li;

Preso atto che in merito alla deliberazione di cui trattasi è stato acquisito il prescritto parere tecnico favorevole previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: parere che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate:

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, sulla base del prospetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
- 3) **DI FISSARE**, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 gennaio di ogni anno;
- 4) **DI FISSARE**, per la sola annualità 2021 il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 maggio 2021;
- 5) **DI AMMETTERE** la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad €. 1.000,00;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e smi..-

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO TRIBUTI	Favorevole	F.to:Dott.ssa Antimina Mancino	

G.C. n. 34/2021

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to RIVA Bruno

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 30/03/2021 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.pontcanavese.to.it](http://www.comune.pontcanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 30/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mancino Antimina